



COMUNE DI ARCONATE

Città Metropolitana di Milano

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento/accertamenti esecutivi/cartelle

Approvato con deliberazione del C.C. n. 8 in data 15/02/2026

SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto del regolamento	3
Art. 2 – Oggetto della definizione agevolata	3
Art. 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata	4
Art. 4 – Effetti della definizione agevolata.....	5
Art. 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione	5
Art. 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso	6
Art. 7 – Rinuncia al contenzioso pendente.....	6
Art. 8 – Entrata in vigore	7

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed in attuazione dell'articolo 1, commi 102-110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate dell'Ente, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, notificati dall'Ente stesso e dai concessionari della riscossione di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. La definizione agevolata di cui al comma precedente determina l'estinzione dei debiti di natura patrimoniale e tributaria, secondo le disposizioni previste nel presente regolamento.

Art. 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024 derivanti da **IMU, TARI e MENSA SCOLASTICA**, possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:
 - a. un'ingiunzione di pagamento emessa *entro il 31 dicembre 2024*;
 - b. un accertamento divenuto esecutivo *entro il 31 dicembre 2024*.
3. In caso di riscossione coattiva affidata a terzi, sono ricompresi nella definizione agevolata i debiti riguardanti carichi affidati per la riscossione coattiva post emissione di accertamenti derivanti da un'ingiunzione di pagamento emessa *entro il 31 dicembre 2024* per i quali le procedure esecutive non siano ancora iniziate. Per i suddetti atti, ai fini della regolarizzazione della situazione debitoria, oltre alle somme indicate al comma 1, dovranno essere corrisposte le somme maturate a titolo di oneri della riscossione.
4. Possono essere oggetto di definizione agevolata anche i debiti per i quali sono pendenti delle controversie, in ogni stato e grado alla data del 31 dicembre 2025. Più precisamente, in relazione ai giudizi di primo grado, è sufficiente che entro la suddetta data il ricorso sia stato notificato alla controparte. Sono da considerarsi pendenti ai fini della definizione agevolata le controversie interessate da una pronuncia in primo o in secondo grado i cui termini di impugnazione non siano ancora scaduti alla data del 31 dicembre 2025. Non è consentito accedere alla definizione agevolata in relazione alle cause il cui grado di giudizio si sia già concluso con pronuncia definitiva prima della presentazione dell'apposita domanda. Sono altresì

escluse le controversie che concernono anche solo in parte le risorse proprie tradizionali dell'U.E. e l'IVA riscossa all'importazione, nonché le somme dovute a titolo di recuperi di aiuti di Stato ex art. 16 del Regolamento UE 2015/1589 d.d. 13.07.2015 del Consiglio.

5. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.
6. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
7. Il debitore dovrà presentare l'istanza entro il 1° giugno 2026. Successivamente, il Comune di Arconate o il concessionario della riscossione coattiva Area Società Unipersonale s.r.l. comunica al debitore stesso, nei successivi quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, o secondo le modalità definite dal concessionario, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.
8. Sono comunque esclusi dalla definizione di cui ai commi precedenti i crediti derivanti dalle addizionali a tributi erariali e ogni altra entrata non rientrante nella competenza regolatoria.

Art. 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 30 giorni successivi alla notifica delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 7, apposita dichiarazione, da consegnare al protocollo dell'ente, anche a mezzo pec, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.
2. Il Comune entro i successivi 30 giorni, notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
 - a. *versamento unico*: entro il mese successivo alla notifica dell'atto di cui all'art. 3;
 - b. *versamento nel numero massimo di quarantotto rate, con un ammontare minimo di € 50,00*: la prima delle quali di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza al 10 del mese, e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza al giorno 30 di ciascun mese solare a decorrere da settembre 2026.
 - c. *Per le pratiche affidate al concessionario della riscossione coattiva Area Società Unipersonale s.r.l.*, il contribuente dovrà far pervenire

la domanda di adesione direttamente al suddetto concessionario secondo le modalità definite dallo stesso.

3. Nell'istanza di cui comma 1, il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi che, dietro presentazione di copia dell'istanza e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
4. Laddove il medesimo soggetto risulti contemporaneamente debitore di somme, sia direttamente dovute all'Ente che da quest'ultimo affidate per le azioni di riscossione coattiva ad Area Società Unipersonale s.r.l., il debitore potrà presentare a ciascun soggetto impositore la pratica di definizione agevolata.
5. La presentazione dell'istanza sospende i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di definizione agevolata.
6. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato del **2 per cento annuo**.
7. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune o il concessionario indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Art. 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.
3. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Art. 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'Ente, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui

all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Art. 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza a dichiarazione di cui all'art. 3, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. L'Ente impositore relativamente ai debiti definibili non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 3 e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Art. 7 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad

accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Art. 8 – *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Ente.